







Allegato B al Provvedimento dirigenziale n. 75 del 18/12/2024

PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023/2027 (PSP 2023/2027)

(in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115

Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023/2027 della Valle d'Aosta (CSR 2023/2027 della Valle d'Aosta)

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

(2° annualità)

INTERVENTO SRA08 - ACA8 - "GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI"

ANNUALITÀ 2025

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Definizioni	3
3.	Descrizione dell'intervento	З
4.	Criteri di ammissibilità	З
-	Relativi al beneficiario	3
-	Relativi al beneficiario e stabiliti a livello regionale	4
-	Relativi alle superfici	4
-	Relativi alle superfici e stabiliti a livello regionale	4
-	Perdita dei criteri di ammissibilità	4
5.	Descrizione degli impegni	4
-	Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti	4
-	Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti	5
-	Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali	5
6.	Altri obblighi	5
7.	Decorrenza e durata dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi	6
8.	Entità del sostegn-REV2o	6
9.	Importo minimo erogabile	7
10.	Cumulabilità e complementarietà con gli altri interventi	7
11.	Importo assegnato all'intervento	7
12.	Criteri di selezione delle domande	7
13.	Aspetti trasversali comuni agli interventi a superficie pluriennali	7
-	Applicazione degli impegni a appezzamenti fissi	7
-	Riduzione della SOI durante il periodo di impegno	7
-	Aumento della SOI durante il periodo d'impegno	8
-	Trasformazione impegni	8
-	Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno	8
-	Cambio di beneficiario (totale o anche parziale) e disciplina della cessione di azienda	8
14.	Clausola di revisione	9
15.	Modalità e termini per la presentazione delle domande	g
16.	Posta Elettronica Certificata (PEC)	g
17.	Disposizioni generali	10
12	Chiarimenti e informazioni	10

1. Premessa

Il presente Bando pubblico è relativo alla presentazione della domanda di pagamento (2° annualità) nell'ambito dell'intervento pluriennale SRA08 - ACA8 - "gestione prati e pascoli permanenti". Annualità 2025.

2. Definizioni

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

- «agricoltore»: come definito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2021/2115 è una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE) n. 2021/2115;
- «domanda di pagamento»: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale a norma del reg. (UE) n. 2021/2115.

3. Descrizione dell'intervento

L'intervento "Gestione prati e pascoli permanenti" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento per un periodo di cinque anni.

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi eco-sistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua, inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale ed alle tipologie colturali dei prati permanenti, prati pascoli permanenti e pascoli permanenti.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni e la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e ai gruppi colturali: prati permanenti, pratipascoli permanenti, pascoli permanenti.

- Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti;
- Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti;
- Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.

4. Criteri di ammissibilità

- Relativi al beneficiario

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

- Relativi al beneficiario e stabiliti a livello regionale

- Per l'Azione 8.1: beneficiari che non risultano operatori di un allevamento attivo in BDN in Valle d'Aosta.
- Per l'Azione 8.2: beneficiari che risultano operatori di un allevamento attivo in BDN in Valle d'Aosta.
- Per l'Azione 8.3: beneficiari che risultano responsabili di un codice di pascolo attivo in BDN in Valle d'Aosta.

- Relativi alle superfici

Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole rientranti nei seguenti gruppi colturali: prati permanenti, prati pascoli permanenti e pascoli permanenti.

- Relativi alle superfici e stabiliti a livello regionale

Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti nella zonizzazione che individua il sistema integrato foraggero e il sistema dei pascoli ai sensi della DGR 393/2024.

Superficie minima oggetto d'impegno

- Per Azioni 8.1 e 8.2: superficie minima oggetto d'impegno pari a 1 ha.
- per Azione 8.3 superficie minima oggetto d'impegno pari a 5 ha.

- Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

5. Descrizione degli impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un **periodo di 5 anni**, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70(3) Regolamento (UE) 2021/2115:

- Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti

- Effettuare almeno 1 sfalcio all'anno in base alle disposizioni regionali ai sensi della DGR n. 1167 del 16/10/2023.
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva.
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.
- Divieto assoluto di utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari, salvo deroghe previste da organi superiori competenti ed opportunamente giustificate con relazioni tecniche.
- Partecipazione entro il 3° anno di impegno all'intervento SRH03 (attività formative) o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale ai sensi della DGR 393/2024.

- Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti

- Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico minimo, superiore comunque a quello minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021), e massimo pari a 2 UBA/ettaro/anno ai sensi della DGR 393/2024.
- Effettuare almeno uno sfalcio all'anno sui prati e prati-pascoli permanenti e almeno un pascolamento all'anno sui pascoli permanenti in base alle disposizioni regionali¹.
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo.
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.
- Divieto assoluto di utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari, salvo deroghe previste da organi superiori competenti ed opportunamente giustificate con relazioni tecniche.
- Partecipazione entro il 3° anno di impegno all'intervento SRH03 (attività formative) o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale ai sensi della DGR 393/2024.

- Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali

- Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un carico zootecnico pascolante compreso tra 0,1
 e 0,5 UBA/ettaro/anno ai sensi della DGR 393/2024 per un periodo di pascolamento minimo di
 60 giorni di utilizzo complessivo, salvo deroghe previste dal piano di gestione dei pascoli e/o a
 cause di forza maggiore.
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000 ove pertinenti.
- Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico
 erboso attraverso gli strumenti individuati nei piani di gestione dei pascoli che devono rispettare
 le normative vigenti a livello regionale.
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.
- Divieto assoluto di utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari, salvo deroghe previste da organi superiori competenti ed opportunamente giustificate con relazioni tecniche.
- Presentazione di un piano di gestione dei pascoli ai sensi della DGR 393/2024.
- Partecipazione entro il 3° anno di impegno all'intervento SRH03 (attività formative) o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale ai sensi della DGR 393/2024.

6. Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

• Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115)

La condizionalità rafforzata comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al DM n. 147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i. e nell'allegato 1 della DGR n. 814/2023 e s.m.i.

• Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV del medesimo regolamento. Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116", n. 664304 del 28 dicembre 2022.

 Rispetto dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali richiamati all'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali sono richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. Gli stessi sono definiti all'allegato 2 al DM n. 147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i. e nell'allegato 1 della DGR n. 814/2023 e s.m.i..

• Rispetto delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115

Le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola sono richiamate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. Le stesse sono definite all'art. 3 al DM n. 0660087 del 23/12/2022, oltre a quanto disposto dalla DGR n. 1167/2023.

7. Decorrenza e durata dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi

Gli impegni hanno durata quinquennale, decorrono a far data dal 01/01/2024 e terminano il 31/12/2028.

Pertanto il beneficiario, con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda, è consapevole che ai fini della corresponsione del premio deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2028, al rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi previsti nell'ambito di applicazione dell'Intervento.

8. Entità del sostegno

Il sostegno è in relazione agli impegni sottoscritti dal beneficiario secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Azione	Entità sostegno	
Azione 8.1	150 euro/ha	
Azione 8.2	150 euro/ha	
Azione 8.3	30 euro/ha pascolo gestito con animali improduttivi ai sensi della DGR 393/2024	
7 1210110 010	90 euro/ha pascolo gestito con animali produttivi ai sensi della DGR 393/2024	

L'importo del sostegno dell'azione 8.3 è sottoposto al principio di degressività sulla base della superficie complessiva interessata dall'impegno, nelle modalità sotto riportate:

- Superficie complessiva interessata dall'impegno inferiore o uguale a 150 ha: premio pari al 100%;
- Superficie complessiva interessata dall'impegno superiore a 150 ha: premio pari al 0%.

9. Importo minimo erogabile

È stabilito un **importo minimo erogabile di 100 €,** in termini di aiuto richiesto, al fine di garantire una sostenibilità e una riduzione dell'onere amministrativo.

10. Cumulabilità e complementarietà con gli altri interventi

L'intervento SRA08 non è cumulabile con le altre SRA dello sviluppo rurale che hanno ad oggetto la medesima superficie.

11. Importo assegnato all'intervento

La dotazione finanziaria prevista per le domande di sostegno /pagamento (1° annualità) presentate nell'anno 2025 è pari a:

Intervento	Tipologia	Importo
SRA08	gestione prati e pascoli permanenti	euro 1.000.000,00

12. Criteri di selezione delle domande

Come disposto dal PSP 2023/2027, non si prevedono criteri di selezione per l'intervento SRA08. Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, l'importo liquidato sarà pari ad una percentuale di quanto spettante, fatte salve ulteriori dotazioni che si rendessero disponibili. Tale percentuale sarà determinata rapportando la disponibilità finanziaria prevista per singolo intervento e il totale complessivo richiesto di tutte le domande di sostegno del medesimo intervento.

13. Aspetti trasversali comuni agli interventi a superficie pluriennali

Applicazione degli impegni a appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicati ad appezzamenti fissi, pertanto la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

- Riduzione della SOI durante il periodo di impegno

È consentita la riduzione della SOI durante il periodo d'impegno nel rispetto delle seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%, che corrisponde al limite massimo;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della

domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;

• se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.

Considerato che gli impegni sono applicati ad appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Questo non avviene tuttavia se:

- le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
- le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

- Aumento della SOI durante il periodo d'impegno

È possibile l'aumento della SOI durante il periodo d'impegno nella misura del 50% entro il 3° anno dell'impegno.

- Trasformazione impegni

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale, è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021 in un altro impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente;
- l'impegno esistente è rafforzato;
- il nuovo impegno è incluso in quelli previsti dal PSP e attivati nel complemento regionale.

Nello specifico l'intervento SRA08 può trasformarsi nell'intervento SRA29.

- Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

- Cambio di beneficiario (totale o anche parziale) e disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

14. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione", al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

15. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La presentazione della domanda di sostegno/pagamento prevede l'utilizzo della specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (<u>www.sian.it</u>) nei tempi e con le modalità che verranno stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Fermo restando la decorrenza degli impegni per l'annualità 2025 che è fissata per il 01/01/2025, seguiranno le disposizioni di AGEA, tramite opportune istruzioni operative, unitamente alla definizione delle relative tempistiche, sulla base delle quali si potrà procedere con le operazioni di compilazione e rilascio della domanda di sostegno/pagamento.

Il beneficiario deve prima costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" e a seguire procedere con le operazioni di compilazione e rilascio della domanda di sostegno/pagamento per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato.

16. Posta Elettronica Certificata (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA e gli enti delegati inviano le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Il beneficiario che non rientra nelle categorie previste dalla Legge 221/2012 e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

17. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

18. Chiarimenti e informazioni

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo <u>e.ungureanu@regione.vda.it</u> per gli aspetti giuridici e finanziari e a <u>info@area.vda.it</u> per gli aspetti tecnici. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento al punto del bando di cui si intende ricevere spiegazioni.